# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

*Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820*


**Ordinanza N.** **170**

**Data di registrazione** **20/05/2025**

**OGGETTO:** **. PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 .**

**IL SINDACO**

Rilevato che in Italia, negli ultimi anni sono stati accertati numerosi casi umani autoctoni di malattia neuroinvasiva da West Nile virus e che anche nel territorio della provincia di Forlì-Cesena soprattutto negli ultimi anni si sono verificati diversi casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara Culex pipiens (zanzara comune) che si sviluppa sia in zone naturali che agricole che urbane sfruttando molteplici focolai larvali, parzialmente in associazione con la zanzara tigre;

Considerato che l'Amministrazione Comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi larvicidi nei focolai larvali attivi rappresentati dalla tombinatura stradale e da fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

Rilevato che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare Culex pipiens;

Ritenuto di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla zanzara tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo della zanzara comune in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;

Ritenuto inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento a partire dalla sottoscrizione del presente atto fino al 31 ottobre 2025, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteo-climatiche;

Visti:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge Regionale 4 maggio 1982 n. 19, e successive modificazioni;
- la L. 23 dicembre 1978, n. 833;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art.12 del Testo Unico sulle norme di civile convivenza e sicurezza urbana Regolamento di Polizia Urbana "Disposizioni atte a prevenire la proliferazione agenti infestanti";
- il Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2025, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale 518/2025;

**ORDINA**

AI PROPRIETARI E/O GESTORI DI AREE SOGGETTE A SOMMERSIONI, QUALI AGRICOLTORI, CACCIATORI O COMUNQUE A CHI HA DISPONIBILITÀ DI:

- bacini per il deposito di acqua;
- scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla;
- aziende faunistico-venatorie;
- coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale;
- maceri, valli e chiari da caccia;

di eseguire nelle zone allagate periodiche verifiche della presenza di larve di zanzara ed eventualmente periodici interventi larvicidi secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 2e del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 518/2025;

di provvedere a comunicare preventivamente all'Amministrazione Comunale l'avvio delle operazioni di allagamento.

**AVVERTE**

1. che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente delle aree in parola;

2. che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regionale n. 21/1984 e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 80 € ad un massimo di 480 €;

3. che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate.

**DISPONE**

Che il presente provvedimento è in vigore dalla sottoscrizione del presente atto al 31 ottobre 2025, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL di Cesena, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

La validità del presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

**AVVERTE INOLTRE**

- che le infrazioni alla presente Ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati incorsi;

- che in caso di inadempienza si procederà a norma di legge, applicando una sanzione pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00, fatto salvo fin da ora ed impregiudicato ogni altro ulteriore provvedimento ai sensi di legge;

- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Chiara Benaglia, Dirigente del Settore 4;

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna, in via giurisdizionale, o al Capo dello Stato, in via straordinaria, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio.

CONFERISCE MANDATO

All'U.O. Igiene e Sanità Pubblica della Romagna-Cesena
Alla Capitaneria Di Porto-Guardia Costiera
Al Nucleo Carabinieri Forestale di Cesena,
Alla Polizia Municipale

nonché ad ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti,
di vigilare sul rispetto della presente ordinanza,
nonché di procedere all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni previste.

Copia della presente Ordinanza deve essere inviata, per quanto di competenza a:
Azienda U.S.L. della Romagna U.O. Igiene e Sanità Pubblica cesena

Nucleo Carabinieri Forestale di Cesena

# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

*Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820*


Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico

Comando Polizia Municipale

Cesenatico Servizi

| | |
|---|---|
| Settore 1 | Servizi alla Persona, Turismo e Sport, Cultura, Anagrafici |
| Settore 2 | Servizi Finanziari |
| Settore 3 | Affari Generali e Vigilanza |
| Settore 4 | Sviluppo del Territorio |
| Settore 5 | Lavori Pubblici |

Sindaco
MATTEO GOZZOLI / INFOCERT SPA

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*